

FOGLIO INFORMATIVO

RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

“Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
del 29.7.2009, nell'aggiornamento pubblicato in G.U. del 29.7.15, S.G. n. 174”

Documento versione n. 2 del 15/03/2017

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

EUROPROGRESS S.R.L., con sede legale in Santa Croce Sull'Arno, codice fiscale e partita IVA n. 01704490504, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Pisa con il n. 01704490504 iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi ex art.128-septies del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario, TUB), OAM n. 266, cap. soc. € 300.000 i.v., sito web www.europrogress.net, pec europrogress@pec.it.

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il servizio effettuato dal Mediatore Creditizio – mediazione creditizia – consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o società finanziarie con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. L'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso.

Può manifestarsi concretamente il rischio di non trovare una banca o una finanziaria disposta a concedere il finanziamento. Il Mediatore Creditizio, infatti, non garantisce l'ottenimento a favore del cliente del finanziamento, secondo i tempi e le modalità da questi richieste. Questo rischio rimane a esclusivo carico del Cliente.

Il mediatore può mettere a disposizione eventuali servizi accessori offerti unitamente a quello pubblicizzato, aventi carattere opzionale. Le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e delle società finanziarie, pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio. Se il finanziamento non è erogato il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicarne le ragioni.

SEZIONE III _ CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati, gravanti sui clienti, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali. In particolare qualora, dopo la prima erogazione del finanziamento o pagamento del bene oggetto della locazione finanziaria o messa a disposizione del prodotto come definito in precedenza con il Cliente entro i termini previsti e alle condizioni richieste dal Cliente stesso, questi si rifiuti di procedere con il perfezionamento di suddette operazioni senza giustificato motivo il Mediatore creditizio avrà comunque diritto a un compenso per l'attività espletata fino al 100% (cento per cento) del compenso previsto dal contratto di mediazione creditizia stipulato. Sono a carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le spese notarili e le imposte relative al finanziamento.

SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Il Cliente conferisce incarico al Mediatore Creditizio di individuare e metterlo in contatto – direttamente o indirettamente – con le banche o le finanziarie disponibili a concedere uno o più finanziamenti a medio lungo termine / locazione finanziaria / altri finanziamenti a suo favore. I contratti così indicati dovranno avere le seguenti **caratteristiche principali** a) forma tecnica, b) importo, c) durata. Circa gli **obblighi del Mediatore Creditizio**, questi si impegna a selezionare e comunicare preliminarmente per iscritto al Cliente – sulla base della propria esperienza e conoscenza del mercato creditizio – gli estremi delle banche o delle finanziarie (orientativamente fino a un massimo di tre) tra i quali ricercare i finanziamenti / locazioni finanziarie; comunicare gli estremi della banca / finanziaria disponibile a concedere i finanziamenti / locazione finanziaria richiesti dal Cliente, specificando l'ufficio o l'ente della banca / finanziaria in questione al quale indirizzare le corrispondenti domande; fornire al Cliente l'eventuale ulteriore supporto occorrente per la definizione dei contratti di finanziamento / locazione finanziaria. Ciò non comporta la stipula del contratto da parte del Mediatore Creditizio. **Il Cliente s'impegna, fra l'altro, a fornire** tutte le eventuali ulteriori informazioni richieste per consentire la selezione e l'individuazione della banca / finanziaria disponibile a concedere i finanziamenti / locazioni finanziarie; comunicare e/o confermare per iscritto il proprio interesse ad acquisire i finanziamenti / locazioni finanziarie segnalati dal Mediatore Creditizio, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla segnalazione stessa; pagare il corrispettivo

percentualizzato sull'importo del finanziamento / locazione finanziaria. In via di principio, **il diritto del Mediatore Creditizio a percepire il corrispettivo** sorge con l'accettazione della delibera di finanziamento / locazione finanziaria e della correlata documentazione contrattuale da parte del Cliente e sarà esigibile decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di prima erogazione del finanziamento / pagamento del bene oggetto della locazione finanziaria. Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Cliente in un'unica soluzione, dietro presentazione di corrispondente fattura fiscale da parte del Mediatore Creditizio. Il **contratto è a tempo indeterminato**. Le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. La cessazione contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica **il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo** per tutte le delibere di finanziamento / locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa.

Il cliente può presentare un reclamo all'ufficio reclami del Mediatore Creditizio. Per eventuali controversie **è esclusivamente competente il Foro di Pisa**.

LEGENDA ESPLICATIVA

- **Cliente:** è il soggetto, persona fisica o giuridica, che richiede al Mediatore Creditizio di essere messo in relazione con una banca od una finanziaria per la stipula di un finanziamento / locazione finanziaria, ecc.
- **Comediazione:** ove vi siano uno o più Mediatori creditizi oltre a Europrogress Srl a svolgere l'attività di mediazione creditizia. In tal caso, se l'affare è concluso per l'intervento di più Mediatori creditizi, ciascuno di essi ha diritto ad una quota del corrispettivo (provvigione)
- **Corrispettivo o provvigione:** compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'affare procacciato
- **Finanziamento e tipologie di finanziamento:** è lo scopo che si propone il cliente grazie all'attività del Mediatore Creditizio. Le tipologie per le quali è posta in essere l'attività di mediazione creditizia sono:
 - Locazione finanziaria
 - Credito a consumatori
 - Finanziamento a medio lungo termine:
 - Garanzie Fideiussorie Bancarie-Assicurative
 - Garanzie Consortili
 - Aperture di credito ordinarie
 - Factoring
 - Finanziamenti agevolati
 - Consulenza finanziaria
 - Noleggio a Lungo Termine – Operativo

Locale aperto al pubblico: Unità locale di Rosignano Solvay – Via della repubblica 118/C

Uffici commerciali: Rosignano Solvay, Frosinone.

Mandanti: è la banca o la finanziaria messa in relazione con il cliente a cura del Mediatore Creditizio : tutti i gruppi Bancari

Offerta fuori sede: l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico

- **Servizi accessori:** i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria
- **Supporto durevole:** qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate
- **Tasso effettivo globale medio (tegm):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.